



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro

ORDINANZA N. 52/2014

Il Capo dei Circondario Marittimo di Porto Nogaro,

VISTA:

La Licenza di concessione demaniale, marittima Rep. ne 9528 del 20.03.2012, con la quale, a titolo di rinnovo di precedenti analoghi provvedimenti amministrativi, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia autorizzava il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona, Aussa - Corno a mantenere un pontile in cemento armato a servizio della retrostante zona industriale per una superficie complessiva di mai 49896,71 in località Cesso del Strame, agro del comune di San Giorgio di Nogaro (UD), censita al Mappale 6, Foglio 17;

VISTO:

Il Decreto n. 2602 in data 26.06.2014, con cui il Servizio Mobilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendendo atto della rinuncia alla concessione predetta, formalizzata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona Aussa Corno con nota prot. N. 328 del 04.02.2014, ingiungeva a quest'ultimo lo sgombero dell'area occupata dal pontile sopra citato;

CONSIDERATO:

Che l'opera in questione in data 12/02/2014, è stata dichiarata dalla Commissione all'uopo nominata non suscettibile di incameramento allo Stato, in quanto non vantaggiosa né da un punto di vista economico né da un punto di vista strutturale.

ATTESO:

Che il pontile in esame risulta attualmente fatiscente ed in completo stato di abbandono, così come verificato in occasione del sopralluogo eseguito da personale di questo Comando in data 14.11.2014.

RITENUTO:

Per tutto quanto procede, che le opere così realizzate, prive peraltro, di segnalamenti marittimi diurni e notturni, costruiscano un potenziale pericolo per la navigazione marittima e per la pubblica incolumità delle persone che potrebbero incautamente raggiungere il pontile anche da terra;

CONSIDERATO:

Che, in assenza di apposita disciplina interdittiva, potrebbe verificarsi un incauto ormeggio di unità navali di qualsiasi tipo ad una struttura priva di qualunque requisiti di sicurezza.

RITENUTO:

Pertanto, necessario disciplinare la navigazione e qualunque altra attività marittima che potrebbe svolgersi nell'area in parola, al fine di tutelare la sicurezza delle navi, delle persone e delle cose, nonché di salvaguardare l'ambiente marino dal rischio di potenziali danni in conseguenza di incidenti o sinistri connessi alla presenza delle opere di cui trattasi;

VISTI:

Gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che, lungo la sponda destra del fiume Corno, in località *Cesso delle strame* - agro del Comune di San Giorgio di Nogaro – e, più precisamente, nel punto di, coordinate geografiche (Datum WGS 84): Lat. 45° 48' 41.67" N – Long. 013° 13' 16.64" E, come meglio rappresentato nell'allegato stralcio planimetrico, insiste un pontile cemento armato fatiscente ed in complete stato di abbandono, pericoloso, pertanto, per la pubblica incolumità.

ORDINA

Art.1 E' fatto assoluto divieto di ormeggiarsi con qualsiasi tipologia di unità navale, sia professionale che da diporto, provvista di qualsiasi forma di propulsione, al pontile in cemento armato richiamato in premessa e meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, il quale costituisce parte integrante della presente Ordinanza:

Art.2 Nel raggio di 30 metri dal pontile di cui al precedente articolo 1, e, inoltre, vietato navigare ancorare, ormeggiare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, sia da diporto che ad uso professionale, nonché accedervi da terra, effettuare attività di immersione o di pesca con qualsiasi tecnica, ovvero svolgere qualsiasi altra attività comunque connessa ai pubblici usi del mare.

Art.3 Tutte le unità navali in transito in prossimità della zona di mare di cui al "Rende noto" sono tenute a prestare la massima attenzione e a procedere a velocità non superiore a 3 nodi, adottando ogni precauzione utile a prevenire il rischio di incidenti in mare:

Art.4 I contraventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge e ritenuti responsabili di qualsiasi danno che derivi a persone o cose dall'inosservanza delle norme ivi contenute.

Art. 5 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante affissione all'Albo di questo Ufficio ed Inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostriera.it/capitanerieonline.it

Art.6 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Nogaro, 18 novembre 2014

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele VINCI



*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
ufficio - Art.19 DPR 445/2000*

**SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO
AMMINISTRAZIONE: CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE
STRALCIO CARTOGRAFICO
RAPPRESENTAZIONI ATTIVE DEMANIALE. VINCOLI, FOTO AEREE**



UDINE	
Comune:	SAN GIORGIO DI NOGARO(H895)
Sezione:	A
Foglio:	17
Allegato:	
Sviluppo:	

**SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO
AMMINISTRAZIONE: CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE
STRALCIO CARTOGRAFICO
RAPPRESENTAZIONI ATTIVE DEMANIALE. VINCOLI, FOTO AEREE**



UDINE		N:507582,898
Comune:	SAN GIORGIO DI NOGARO(H895)	
Sezione:	A	
Foglio:	17	
Allegato:		
Sviluppo:		